Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 aprile 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 gennaio 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1968
registro n. 8 Esercito, foglio n. 101

E' sanzionata la seguente concessione di medaglia di bronzo al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

JURESCIA Vincenzo, nato il 4 febbraio 1913 a Tavenna (Campobasso), granatiere 10° reggimento granatieri di Savoia. — Puntatore di mortaio da 81 m/m in vari combattimenti dimostrava la sua generosità, lo sprezzo del pericolo e la calma ammirevole che lo distinguono. In aspro combattimento, imperturbabile, noncurante del violento bombardamento aereo-terrestre, continuava con tecnica e perizia ammirevoli il suo servizio all'arma, contribuendo alla riconquista di un'importante posizione. — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 66 Guerra, foglio n. 85 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 70):

BONANNO Ippolito, da Comiso (Siracusa), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 366):

PETROSSI Gaetano, da Frattamaggiore (Napoli), sergente.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 37 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagina 982):

BASSANO Giuseppe, da Prarolo (Vercelli), soldato.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 275):

VILLA Virginio, da Milano, tenente.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(3009)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **1484**.

Autorizzazione al fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste ad acquistare un immobile.

N. 1484. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 375.000.000, l'immobile costituito da due fabbricati, ad uso di civile abitazione, siti in Trieste alla via F. Cappello numeri 7/2 e 7/3, di proprietà della società « Immobiliare Rostirella e C. », società in accomandita semplice, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1485**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto statale d'arte di Bari.

N. 1485. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto statale d'arte di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 96. — GRECO

LEGGE 13 febbraio 1968, n. 308.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello scambio di note del 18 maggio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo scambio di note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformità all'articolo 42 dello stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI — BOSCO — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Panama

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Panama, animati dal comune desiderio di rendere sempre più operante l'amicizia tra i loro Stati e di promuovere i reciproci rapporti economici dando loro la forma più libera, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione più favorita.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. Raffaele CLEMENTI di S. MICHELE, Ambasciatore d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA

S. E. Fernando ELETA, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

Art. 1.

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica, vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresì lasciare in ogni momento il territorio dell'altra Parte, ove non ostino motivi di carattere penale o fiscale.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornano legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora ciò sia necessario per motivi di ordine pubblico.

Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni la espulsione è lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se vi fossero altri motivi particolarmente gravi.

3. Il provvedimento di denegato ingresso e soggiorno nel territorio di una delle Parti contraenti è soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Paese. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti le Autorità competenti.

4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno ed uscita, nonchè per la distribuzione del materiale di informazione turistica.

Art. 2.

1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena libertà di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonchè di esercizio anche pubblico del culto, in conformità alle norme della Costituzione di tale Parte.

Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente — anche in forma associativa — a qualsiasi attività economica, religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sociale, sportiva o di tutela professionale, e sono autorizzati, come anche le dette Società, a concludere ai fini delle attività di cui sopra nonchè in materia funeraria, negozi giuridici con qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia residenza, dimora o sede nel territorio dell'altra Parte contraente. In particolare, è riconosciuto il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.

Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attività politica nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. Le due Parti contraenti riconoscono i principi della libertà di stampa e del libero scambio di informazioni.

Con l'osservanza delle norme di legge, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale, destinato ad essere pubblicato o diffuso all'estero me-

diante la stampa, la radio, la televisione, il cinematografo ed altri mezzi; possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle notizie per lo scambio di queste all'interno e fuori di tale territorio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico come pure di quelle concernenti la sanità pubblica.

Art. 3.

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. L'ordinamento giuridico dell'altra Parte contraente non deve contenere disposizioni che li mettano in una situazione meno favorevole riguardo alla tutela della loro persona di quella esistente in casi simili per i nazionali dell'altra Parte contraente. In applicazione di questo principio le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme che contengano limitazioni, gravami e oneri particolari per i cittadini dell'altra Parte. In nessun caso il loro trattamento può essere meno favorevole di quello corrispondente ai principi del diritto internazionale vigente in materia.

2. In caso di provvedimenti delle Autorità di una delle Parti contraenti che limitino la libertà personale di un cittadino dell'altra Parte, quest'ultimo godrà di tutte le garanzie previste a favore del cittadino dello Stato cui appartengono le dette Autorità.

Ogni attività processuale deve svolgersi con l'intervento di un interprete, qualora ciò risulti necessario. Comunque un interprete dovrà sempre intervenire se l'imputato lo richieda, e ciò anche per gli interrogatori davanti l'Autorità di Polizia.

3. Appena un cittadino di una delle Parti contraenti è stato arrestato da Autorità dell'altra Parte contraente, il prossimo Rappresentante consolare del Paese di cui l'arrestato è cittadino deve essere informato senza indugio dell'arresto. Il Rappresentante consolare ha il diritto di visitare l'arrestato ogni qualvolta lo ritenga necessario, e di mantenersi in contatto con lui per via epistolare. Tali visite e tali rapporti epistolari debbono aver luogo nel rispetto dei regolamenti in vigore per lo stabilimento in cui il suddetto cittadino è detenuto. Le due Parti contraenti sono però d'accordo che tali regolamenti debbono accordare al Rappresentante consolare possibilità adeguate di accesso e di consultazione con l'arrestato.

Art. 4.

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi, in tempo di pace e in tempo di guerra, di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, nè possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, semprechè non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione delle catastrofi naturali. La esenzione si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di esercizio.

3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facoltà di ricorso che spettano ai nazionali, nonchè i diritti alle indennità previste dalla legge.

4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tale fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali o simili vengano concesse ai nazionali.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente applicazione alle società.

Art. 5.

1. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte.

2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le leggi dell'altra Parte contraente concedono ai beni dei nazionali. Ciò vale anche per quanto riguarda atti della pubblica Autorità, perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati.

3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme nè a prendere provvedimenti particolari nei confronti dei cittadini e delle Società dell'altra Parte che ne pregiudichino gli interessi e ne rendano peggiore il trattamento in relazione alle imprese che essi hanno costituito o alle quali essi partecipano sia mediante apporti di capitali, di talento professionale, artistico o tecnologico, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge.

4. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per *pubblica utilità* o per *interesse sociale* e contro un indennizzo adeguato. L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza ritardi non necessari. Al più tardi al momento dello esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la determinazione e il versamento dell'indennizzo. La legalità dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un processo legale ordinario. Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le società di ciascuna Parte contraente in occasione dello esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente cui partecipino direttamente o indirettamente.

5. Per quanto riguarda le questioni disciplinate ai paragrafi 2 e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione più favorita.

Art. 6.

I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari ed amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela dei loro diritti e interessi.

Art. 7.

1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento.

2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato è accordata libertà di commercio e di navigazione fra i territori delle due Parti contraenti.

Art. 8.

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attività economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attività, con eccezione dell'esercizio del commercio al dettaglio. Ciò vale analogamente per le società.

2. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di fondare società nel territorio dell'altra Parte contraente, di partecipare alla loro costituzione o di acquistare partecipazioni a società dell'altra Parte contraente, in conformità alle leggi vigenti per i cittadini e le società dell'altra Parte. I cittadini stessi hanno il diritto di esercitare attività nella direzione e nell'amministrazione di tali società, in particolare come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione.

3. Nel territorio di una Parte contraente le imprese non possono essere trattate in modo meno favorevole di altre imprese perchè sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini o società dell'altra Parte contraente.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle professioni od attività al cui esercizio i cittadini stranieri o le società straniere non sono ammessi o sono ammessi solo con limitazioni. Comunque, i cittadini di una delle due Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto concerne l'esercizio di dette attività e professioni, dello stesso trattamento accordato ai cittadini della nazione più favorita, per mezzo di Trattati internazionali.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non escludono:

a) di sottoporre le società, la cui forma giuridica differisce dalle forme di società ammesse dalle leggi nazionali, al trattamento previsto da queste ultime per quanto riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, la responsabilità degli amministratori e la pubblicità dei bilanci;

b) di chiedere che in materia di capitale sociale e di contabilità le società adempiano alle esigenze corrispondenti a quelle richieste per le società nazionali della stessa forma giurdica; se le società risponodono a queste condizioni, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sociale, eventualmente necessaria per le società estere, deve essere rilasciata.

6. Le restrizioni legali che potranno essere introdotte in futuro per i cittadini stranieri e le società straniere non si applicheranno ad una attività già legittimamente esercitata al momento dell'entrata in vigore di queste restrizioni.

7. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente nonchè le imprese di loro proprietà o controllate da essi godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione più favorita per tutte le materie considerate nel presente articolo.

Art. 9.

1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare un'attività come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte è regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ivi compresi quelli che entrino nel territorio dell'altra Parte contraente con regolare visto di immigrazione per esercitare una attività come prestatori d'opera, saranno esenti dall'obbligo del versamento di qualsiasi deposito di rimpatrio.

3. Alle predette persone verrà concesso su loro richiesta, dal momento del loro ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, una carta di identità personale ed il permesso di soggiorno con facoltà di stabilirsi a tempo indeterminato sul territorio dell'altra Parte.

4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verrà rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare una attività di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa:

a) coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa;

b) le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale;

c) gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attività di una filiale dipendente.

5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino un'attività dipendente presso le società operanti nell'ambito previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, verrà rilasciato il permesso di esercitare tale attività e verrà riservato il medesimo trattamento previsto dai paragrafi 2, 3 e 7 del presente articolo.

6. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualità di insegnanti, aiuti o assistenti presso Università o Istituti superiori sarà rilasciato il permesso di esercitarvi tale attività.

7. Le disposizoni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche al coniuge ed ai figli del cittadino giunti con lui o che lo raggiungano successivamente.

Art. 10.

1. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che si rechino e soggiornino a scopo di lavoro nel territorio dell'altra verrà comunque esteso, ove esso risulti più favorevole di quello previsto dal presente Trattato, il trattamento concesso o da concedere ai cittadini che si trasferiscano nel territorio di una delle due Parti contraenti, a scopo di lavoro, sotto l'egida di Organismi internazionali.

2. I cittadini e le società di una Parte contraente, che esercitano un'attività economica nel proprio territorio, nonchè i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di effettuare, nel territorio dell'altra Parte contraente, gli acquisti per il loro commercio, industria od altra attività e di ricercarvi delle ordinazioni di merci presso

i cittadini e le società, nell'esercizio dell'attività economica di questi ultimi. Essi potranno recare seco dei campioni e modelli, ma non delle merci.

3. L'esercizio dei diritti disciplinati al paragrafo 1 può essere fatto dipendere dalla detenzione, da parte degli esercenti delle attività, della Carta di legittimazione rilasciata dalle Autorità patrie, conforme alla Carta « tipo » istituita dalla Convenzione internazionale firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, per la semplificazione delle formalità doganali. Questa Carta di legittimazione non richiederà un visto consolare o d'altro genere.

4. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione più favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne la materia di cui ai paragrafi 2 e 3.

Art. 11.

1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altra Parte, servirsi liberamente delle prestazioni dei lavoratori autonomi e assumere lavoratori dipendenti, alla pari dei nazionali.

2. Per scopi interni alle loro imprese e alle imprese cui partecipano, in particolare per l'effettuazione di controlli, verifiche di conti ed accertamenti tecnici, essi possono servirsi delle prestazioni di esperti economici e tecnici del proprio Paese, ancorchè detti esperti non posseggano i requisiti prescritti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'inizio e l'esercizio di tali attività. Si deve però trattare, in ogni singolo caso, di un incarico di durata limitata e il cui compito sia chiaramente definito.

Art. 12.

1. Ai cittadini ed alle società di ciascuna Parte contraente è accordato nel territorio dell'altra Parte il trattamento dei nazionali, per la conclusione di negozi giuridici di ogni tipo con ogni persona fisica e società che abbia residenza, sede e dimora nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. Questo vale in particolare per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, salvo le eccezioni previste dalla legge per motivi di sicurezza nazionale, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli per atti tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.

Art. 13.

1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, a tasse, imposte, contributi o ad ogni altro gravame fiscale, percepiti dallo Stato, dalle Autorità regionali e locali, o per loro conto, diversi o più elevati di quelli che in situazioni identiche saranno percepiti nei confronti di cittadini e Società nazionali o di cittadini e società di qualsiasi terzo Paese.

2. Sono salve le disposizioni vigenti nei due Paesi per quel che concerne l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sulle società nei confronti delle società ed associazioni estere.

Art. 14.

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche allo scopo, soprattutto, di aumentare la produttività e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.

Art. 15.

In materia di brevetti per invenzioni industriali per modelli di utilità, per modelli o disegno ornamentali e per marchi di impresa, le Parti contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte la stessa protezione accordata ai nazionali.

Art. 16.

1. I rapporti di pagamento verranno regolati, in conformità alle disposizioni vigenti nei due Paesi, secondo i diritti e gli obblighi risultanti per entrambe le Parti contraenti dalla loro qualità di membri di Organizzazioni economiche internazionali e dagli accordi multilaterali per il regolamento dei rapporti di pagamento conclusi nell'ambito di queste Organizzazioni.

2. Gli altri articoli del presente Trattato non impediscono a ciascuna Parte contraente di applicare le limitazioni previste dalla rispettiva legislazione rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Ciascuna delle Parti contraenti applicherà tali limitazioni nel modo più liberale e si sforzerà di abolire o di attenuare queste limitazioni nella misura in cui la sua situazione economica, finanziaria e valutaria lo permetta.

3. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini e alle società dell'altra Parte possibilità adeguate per il trasferimento del capitale investito e dei suoi redditi. Lo stesso principio vale per gli indennizzi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 4, che saranno corrisposti dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 17.

Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a facilitare al massimo gli scambi commerciali tra i due Paesi, al fine di assicurare agli stessi il più alto sviluppo possibile.

A tal fine le due Parti si impegnano ad applicare il trattamento più favorevole nella concessione delle autorizzazioni di importazione ed esportazione, ove occorrano; tale concessione verrà effettuata con la massima liberalità consentita dalle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Art. 18.

Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi e i privilegi da essa accordati o che accorderà in avvenire ai prodotti similari originari o a destinazione di qualsiasi altro Paese. Ciò si riferisce a tutto quanto concerne l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi e diritti di ogni specie dovuti in occasione o a causa dell'importazione o della esportazione, come pure i diritti dovuti per il trasferimento di fondi eseguito in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, regolamentazione doganale e le formalità doganali afferenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il deposito, l'importazione o esporta-

zione temporanea, la riesportazione o reimportazione delle merci, senza che sia fatta distinzione alcuna in rapporto alla via ed al mezzo di trasporto impiegati.

Art. 19.

1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte non saranno di regola, richiesti certificati di origine.

2. Nei casi in cui la presentazione di tali certificati fosse ritenuta strettamente indispensabile, le due Parti contraenti non sottoporranno il rilascio dei certificati medesimi a formalità superflue che siano di ostacolo al commercio. Salvo i casi di sospetto d'abuso, detti certificati saranno dispensati dal visto consolare.

3. Qualora prodotti di terzi Paesi vengano importati attraverso il territorio di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, le Autorità doganali di questa accetteranno anche i certificati di origine emessi dalle Autorità doganali dell'altra Parte, purchè dagli stessi certificati risulti che i prodotti sono rimasti, durante il transito, sempre sotto sorveglianza doganale.

4. Per le determinazioni dell'origine dei prodotti importati, sono applicabili le disposizioni del Paese importatore.

Art. 20.

1. Le leggi, i regolamenti e gli atti di applicazione generale, che si riferiscono alla classificazione delle merci ai fini doganali, agli oneri daziari, tasse o altri tributi, alle restrizioni o proibizioni relative alla importazione o alla esportazione o ai trasferimenti dei relativi pagamenti, ovvero che riguardano la vendita, la distribuzione, il trasporto, l'assicurazione, il deposito, l'ispezione, l'esposizione, la trasformazione, la miscela ed ogni altro utilizzo dei prodotti saranno pubblicati da ciascuna Parte contraente nei più brevi termini, in modo da permettere all'altra Parte contraente ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Nuove più gravose misure di ordine generale non saranno comunque applicate prima della loro pubblicazione ufficiale. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di cui al presente paragrafo saranno applicati nella maniera più favorevole allo sviluppo degli scambi tra i due Paesi.

2. Ciascuna Parte contraente renderà possibile agli importatori dei prodotti dell'altra Parte un esame sollecito e minuzioso mediante giudizio di impugnazione delle misure amministrative relative a questioni doganali, ai fini della loro revisione e eventuale rettifica. Ciò vale soprattutto per le decisioni delle Autorità doganali in materia di classificazione delle merci e di determinazione del valore imponibile.

3. Non saranno imposte penalità severe per lievi infrazioni alla legislazione o alla procedura doganale, in particolare allorquando si tratti di omissioni o di errori in buona fede commessi nella documentazione presentata alla dogana.

4. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire in modo effettivo le denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di certi prodotti indicanti direttamente o indirettamente l'origine da uno dei Paesi contraenti contro la concorrenza sleale nelle operazioni commerciali, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nel loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualità o tipo.

Art. 21.

Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e della prova di identità, nonchè con riserva delle garanzie e delle misure di controllo necessarie, saranno ammessi reciprocamente da ciascuna Parte contraente all'importazione ed alla esportazione temporanee, in esenzione da qualsiasi diritto di entrata o di uscita, a meno che esso non costituisca un corrispettivo di servizi resi:

a) gli oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione;

b) i recipienti normalmente usati in commercio che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, e semprechè non siano fatturati per cessione definitiva, vengano importati vuoti per essere riempiti e riesportati o importati pieni per essere vuotati e riesportati vuoti o riempiti;

c) gli utensili, gli strumenti e gli attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di farvi eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione od altri simili, sia che detti oggetti vengano spediti, sia che vengano introdotti dal personale stesso;

d) le macchine, gli apparecchi e relative parti, spediti dal territorio di una delle Parti contraenti, per essere sperimentati nel territorio dell'altra Parte, alle condizioni da questa stabilite;

e) le copie dei film destinati a programmazioni gratuite per finalità artistiche e culturali;

f) il materiale cinematografico vario, tra cui le pellicole impressionate, per riprese e lavorazioni di film;

g) i prodotti di ogni specie destinati ad esposizioni e fiere internazionali riconosciute dal Governo del Paese nel quale hanno luogo.

Art. 22.

1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'importazione da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualità, allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre simili condizioni, le due Parti contraenti si adopereranno al fine di concludere specifici accordi al fine di semplificare le formalità di controllo all'importazione mediante la presentazione di certificati rilasciati dalle Autorità del Paese esportatore.

2. Gli accordi considerati al paragrafo 1 regoleranno la procedura per il rilascio dei certificati e le condizioni cui devono rispondere le merci affinchè i certificati stessi vengano riconosciuti nel Paese importatore.

3. Le Autorità del Paese importatore avranno il diritto di verificare l'esattezza dei detti certificati e di assicurarsi della identità della merce.

Art. 23.

1. Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Autorità regionali e locali, o per loro conto, nel territorio di una delle due Parti contraenti,

che gravano attualmente o graveranno in avvenire sulla produzione, sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione, sulla vendita e sul consumo di un prodotto qualsiasi, non saranno dovuti od applicati per i prodotti originari dell'altra Parte contraente in misura più elevata od in modo più oneroso che per i similari prodotti nazionali.

2. I prodotti originari di una Parte contraente importati nel territorio dell'altra Parte non saranno assoggettati ad un trattamento meno favorevole di quello accordato ai similari prodotti nazionali, per tutto quanto concerne le leggi, i regolamenti e le prescrizioni relativi alla vendita, alla messa in vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzo di questi prodotti sul mercato interno.

3. Sono fatti salvi gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione più favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 24.

Nessuna impresa di ciascuna Parte contraente, di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attività commerciali, industriali, di trasporto od altre attività economiche entro il territorio dell'altra Parte contraente, potrà pretendere o godere nel territorio stesso, nè per sè nè per i propri beni, esenzioni da tributi, da azioni legali, da atti esecutivi o da qualsiasi altro obbligo ai quali sia ivi soggetta una impresa privata.

Art. 25.

1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti prescritti a prova della loro nazionalità in base alla propria legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente.

2. I certificati di stazza rilasciati dalle competenti Autorità sono riconosciuti reciprocamente. Il calcolo ed il pagamento delle tasse e dei diritti di navigazione avviene sulla base delle disposizioni dell'altra Parte contraente ed a condizioni eguali a quelle vigenti per le proprie navi. Le due Parti contraenti si accorderanno sui coefficienti da applicare nei casi in cui non esista equivalenza fra i rispettivi sistemi di stazzatura, al fine di evitare disparità di trattamento fra le navi dei due Paesi che potesse risultare a causa della predetta mancanza di equivalenza nei sistemi di stazzatura.

3. Le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere iscritte nei registri marittimi dell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalle Autorità dello Stato di cui battono la bandiera.

Art. 26.

1. Ciascuna Parte contraente accorda alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi e per quelle di qualsiasi altro Stato nei porti sottoposti alla propria sovranità o autorità, per quanto riguarda il libero accesso al porto, la sua utilizzazione ed il pieno godimento degli impianti esistenti per la navigazione, le riparazioni ed i rifornimenti, nonchè per le operazioni commerciali che essa pone a disposizione delle navi, delle loro merci e dei loro passeggeri. L'eguaglianza di trattamento così stabilita si estende alle facilitazioni di ogni specie quali assegnazione di posti di ormeggio, di installazioni di carico e scarico, come pure a diritti e tasse di ogni genere percepiti in nome e per conto dello Stato, di Autorità pubbliche, concessionari o enti di ogni genere.

2. Il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita saranno accordati alle navi di ciascuna Parte contraente per quanto concerne il diritto di trasportare carichi di ogni genere che possano essere imbarcati a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte.

3. Le navi di ciascuna Parte contraente alla pari delle navi dell'altra Parte possono scaricare parte del loro carico e dei loro passeggeri provenienti dall'estero, in tutti i porti dell'altra Parte aperti alla navigazione ed al commercio estero sia dello stesso Paese che di altri; dette navi possono pure imbarcare durante lo stesso viaggio, nei vari porti aperti alla navigazione ed al commercio estero, carico e passeggeri purchè diretti all'estero.

Art. 27.

Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso godono delle stesse facilitazioni accordate alle merci viaggianti sotto bandiera dell'altra Parte. Ciò vale, in particolare, per i diritti doganali, gli altri tributi e diritti, i premi, i rimborsi ed altre facilitazioni del genere, nonchè per l'applicazione delle disposizioni doganali, il carico e lo scarico per ferrovia o altri mezzi di trasporto.

Art. 28.

Qualora una nave di una Parte contraente si arenasse lungo le coste dell'altra Parte o subisse naufragio o fosse costretta a ricercare rifugio in un porto dell'altra Parte contraente, questa assicurerà alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri, ai beni personali dell'equipaggio e dei passeggeri nonchè al carico della nave, la stessa protezione ed assistenza che assicurerebbe in situazioni analoghe ad una nave battente bandiera nazionale. Gli oggetti recuperati dalla nave sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione che non vengano passati al consumo interno. Tali oggetti, anche se non passati al consumo interno, possono essere soggetti a misure di sorveglianza doganale per tutto il periodo della loro permanenza in tale Stato.

Art. 29.

1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio delle quali non sia completo possono ingaggiare, in tutti i porti dell'altra Parte contraente, i marittimi, muniti di libretto di navigazione in corso di validità, necessari per la continuazione del viaggio, restando inteso che l'ingaggio sarà concluso in conformità alla legge della bandiera della nave, garantendo comunque ai marittimi un equo trattamento giuridico, remunerativo e previdenziale, con condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalle relative Convenzioni internazionali del lavoro.

2. Ai marittimi che siano cittadini di una delle due Parti contraenti ed abbiano con sè il libretto di navigazione è consentito di viaggiare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, per raggiungere la loro nave o per ritornare in patria.

Art. 30.

Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si estendono:

a) alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima;

b) ai privilegi concessi alle società per lo sport nautico;

c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiaggie, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;

d) al cabotaggio e alla navigazione interna;

e) all'esercizio della pesca;

f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.

Art. 31.

Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i principi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.

Art. 32.

Le disposizioni del presente Trattato in materia di navigazione non si applicano alle navi da guerra.

Art. 33.

Le disposizioni del presente Trattato non si applicano all'aviazione militare.

Art. 34.

1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la libertà di transito attraverso il loro territorio per le merci, ivi compresi i bagagli, e per i mezzi di trasporto di ogni genere, qualunque sia la via impiegata per il trasporto: stradale, marittima e di navigazione interna.

2. Ciascuna Parte contraente potrà esigere che il traffico di transito attraverso il suo territorio, a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte, faccia oggetto di una dichiarazione alla dogana competente; tuttavia, salvo il caso di non osservanza delle disposizioni doganali, tale traffico non sarà soggetto a ritardi o limitazioni inutili. Questo traffico è inoltre esente da dazi, da altre tasse di transito e carichi di transito, eccezion fatta per le spese di trasporto od altri carichi corrispondenti alle spese amministrative dovute al transito ed a servizi resi.

3. Le merci di qualsiasi specie originarie di una Parte contraente che saranno importate nel territorio dell'altra Parte attraverso il territorio di terzi Paesi, come pure le merci di qualunque provenienza che saranno importate da una Parte contraente attraverso il territorio dell'altra Parte, non saranno sottoposte, alla loro importazione, a dazi o diritti diversi o più elevati di quelli che sarebbero percepiti se le merci fossero importate direttamente dal Paese di origine. Questa disposizione si applica tanto alle merci in transito diretto quanto a quelle che durante il transito siano state, sotto sorveglianza doganale, trasbordate, reimballate e depositate.

Art. 35.

1. L'espressione « società » comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone giuridiche, società commerciali, nonchè tutte le altre società ed associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, aventi la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti e legalmente costituite in base alle leggi di tale Parte, indipendentemente dal fatto che la loro attività persegua fini lucrativi o meno e che la responsabilità dei soci e dei membri sia o meno limitata.

2. Lo stato giuridico delle società di una delle Parti contraenti è riconosciuto nel territorio dell'altra Parte.

Art. 36.

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente di adottare o mantenere misure:

a) necessarie in adempimento degli obblighi assunti dalla Parte contraente per il mantenimento ed il ripristino della pace e della sicurezza internazionali, o che sono indispensabili per la protezione dei suoi essenziali interessi di sicurezza interna o esterna, ivi compreso il mantenimento della neutralità;

b) relative alla produzione e al traffico di armi, munizioni e materiale da guerra e al loro trasporto, e al commercio di altre merci destinate direttamente all'approvvigionamento delle forze armate;

c) relative a materiali fissili o alle materie che servono alla loro fabbricazione, nonchè ai sottoprodotti risultanti dall'impiego o dalla lavorazione dei predetti materiali;

d) necessarie per la polizia sanitaria e la protezione degli animali e delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della salute pubblica, conformemente ai principi ed alle intese internazionali in materia;

e) relative all'esercizio dei monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

f) per l'applicazione alle merci straniere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna per la produzione, la vendita, il trasporto o il consumo, all'interno, delle merci similari nazionali, alla condizione che dette proibizioni o restrizioni non siano applicate in modo da proteggere la produzione nazionale;

g) che disciplinino l'importazione e l'esportazione dell'oro, dell'argento, del platino e delle loro leghe;

h) necessarie ad impedire le pratiche ingannevoli e sleali in materia commerciale;

i) necessarie per la difesa del patrimonio nazionale artistico, storico e archeologico;

l) che prevedano vantaggi per i prodotti della pesca e della caccia marina nazionali.

2. Le due Parti contraenti applicheranno le misure previste al paragrafo 1 in modo tale che esse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei loro reciproci rapporti rispetto a quanto praticato nei confronti di qualsiasi altro Paese che si trovi nelle stesse condizioni. Le predette misure non potranno altresì costituire una restrizione camuffata al reciproco commercio.

3. Nell'adozione delle misure previste al paragrafo 1 le due Parti contraenti si sforzeranno di fare in modo che, per quanto possibile, ne derivi la minore deviazione dalle disposizioni del presente Trattato.

Art. 37.

Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione più favorita, non si estendono:

a) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi o abbia accordato a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;

b) ai vantaggi derivanti da unioni doganali (ivi comprese le comunità economiche europee e la zona di libero commercio latino-americano), o da zone di libero scambio o di libero commercio, ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o di libero commercio di cui una delle Parti contraenti sia o divenga parte;

c) ai vantaggi che l'Italia accordi o abbia accordato al Regno Unito di Libia, alla Repubblica Somala, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;

d) ai vantaggi che il Panama accordi o abbia accordato agli Stati Uniti d'America, in relazione alla particolare posizione di questi ultimi nella Zona del Canale di Panama;

e) ai privilegi, e vantaggi che una delle Parti contraenti accordi o abbia accordato in ragione della sua partecipazione ad una comunità istituita tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza; ed ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti abbia accordato o accorderà ai Paesi terzi nell'ambito di una Organizzazione internazionale a carattere regionale;

f) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi o abbia accordato a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni.

In ogni caso, resta fermo quanto disposto all'art. 31 del presente Trattato in materia di non discriminazione di bandiera.

Art. 38.

Ciascuna Parte contraente accorda, nell'ambito del presente Trattato, il trattamento nazionale, in base al fatto che il trattamento nazionale è accordato anche dall'altra Parte nelle stesse materie.

Art. 39.

Qualora gli Accordi multilaterali cui si fa riferimento nell'articolo 37 cessassero di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.

Art. 40.

In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita si applica il trattamento più favorevole.

Art. 41.

1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, esse si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una soluzione.

2. In caso di mancata soluzione, la divergenza sarà sottoposta:

a) se le due Parti contraenti concordano, alla Corte Internazionale di Giustizia;

b) nel caso contrario, e su domanda di una Parte contraente, ad un tribunale arbitrale.

3. *a*) Il tribunale arbitrale viene costituito di volta in volta e si compone di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro; i due arbitri così designati nominano un Presidente che deve essere cittadino di un terzo Stato.

b) Ciascuna Parte contraente deve nominare il suo arbitro entro il termine di due mesi dopo la presentazione della relativa domanda da parte dell'altra Parte contraente; se non adempie questo obbligo, l'arbitro verrà nominato, su domanda dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

c) Qualora gli arbitri non si mettessero d'accordo, entro un mese dalla loro nomina, sulla scelta del Presidente del tribunale arbitrale, questo verrà nominato, su domanda di una Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

d) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito a provvedere sulla domande di cui ai commi *b*) e *c*) del presente paragrafo o se è cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal Vicepresidente della Corte. Se anche il Vicepresidente della Corte è impedito a provvedere o se è cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle due Parti contraenti.

e) Salvo diversa concorde decisione delle due Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

f) Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti, le quali vi debbono dare esecuzione.

Art. 42.

1. Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Panama al più presto possibile.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e, nel caso che una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato per iscritto un anno prima della data della sua scadenza, esso sarà prorogato a tempo indeterminato. Trascorso detto periodo di dieci anni il Trattato potrà essere denunciato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante un anno a datare dalla sua denuncia.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Panama, il 7 ottobre 1965 in doppio originale nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE

Per il Governo
della Repubblica del Panama
Fernando ELETA

PROTOCOLLO

All'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Panama, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parte integrante del Trattato predetto:

1. L'espressione « sanità pubblica » di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la protezione della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante.

2. Le persone che sono cittadini di entrambe le Parti contraenti e che abbiano la loro residenza permanente nonchè la base della loro esistenza nel territorio di una delle due Parti contraenti, possono essere chiamate solo da questa ultima Parte ad adempiere un qualsiasi obbligo legale di servizio militare (ad articolo 4, paragrafo 1).

3. Nell'espressione « catastrofi naturali e simili » di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non sono comprese le guerre e le situazioni simili alle guerre.

4. Le navi e gli aeromobili battenti la bandiera di una delle due Parti contraenti non possono essere sottoposti, nel territorio dell'altra Parte, ai provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 5, paragrafo 4.

5. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 e 5, si applicano anche nel caso in cui una impresa privata diventi di proprietà pubblica o venga sottoposta al controllo pubblico o ad interventi simili da parte dei pubblici poteri.

6. Le due Parti contraenti concordano nel ritenere desiderabile, nell'interesse dei loro rapporti economici, che i cittadini d'una Parte contraente possano assumere funzioni arbitrali nel territorio dell'altra Parte allo stesso modo dei nazionali, nel caso di procedimenti arbitrali per i quali la scelta degli arbitri è rimessa esclusivamente alle parti interessate. In relazione a ciò le due Parti contraenti faranno quanto possibile per assicurare una siffatta regolamentazione (ad articolo 6).

7. Il trattamento nazionale di cui all'articolo 6 non si estende alla concessione del gratuito patrocinio e alla esenzione dalla « cautio iudicatum solvi ».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non impediscono ad uno Stato contraente di prescrivere come condizione, per la immatricolazione nel registro nazionale, che le navi e gli aeromobili non debbano essere di proprietà di cittadini o società di uno Stato straniero.

9. Le disposizioni del presente Trattato non si applicano alle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni delle due Parti contraenti.

10. Le disposizioni del presente Trattato non si applicano all'aviazione civile.

11. Le disposizioni dell'articolo 34 paragrafo 1, non pregiudicano le norme esistenti nei due Paesi in materia di disciplina degli autotrasporti e del traffico aereo.

12. Le disposizioni dell'articolo 27 si applicano anche alle merci viaggianti su aeromobili di bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso.

13. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, non faranno ostacolo alla percezione sul traffico di transito di tasse o altri tributi dovuti per il trasporto o la circolazione dei mezzi di trasporto, semprechè tali tasse e tributi siano percepiti conformemente al trattamento nazionale e della nazione più favorita.

14. Le persone fisiche possono comprovare la loro cittadinanza ai sensi del presente Trattato:

a) se si tratta di Italiani: mediante presentazione di un passaporto nazionale o di un certificato di cittadinanza rilasciato dalle Autorità della Repubblica Italiana, o di un libretto di navigazione rilasciato dalle Autorità della Repubblica Italiana a condizione che vi figuri la menzione che il titolare è cittadino italiano;

b) se si tratta di Panamensi: mediante presentazione di un passaporto nazionale o di un certificato rilasciato dalle Autorità della Repubblica del Panama, attestante che il titolare è cittadino panamense, o mediante un libretto di navigazione rilasciao dalle Autorità della Repubblica del Panama a condizione che vi figuri la menzione che il titolare è cittadino panamense.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Panama, 7 ottobre 1965, in doppio originale, nelle lingue italiana e spagnola i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE

Per il Governo
della Repubblica del Panama
Fernando ELETA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. DOI - 2932

Panamá, 7 de octubre de 1965

Señor Embajador:

Con referencia al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado en el día de la fecha entre nuestros dos países, y a los fines de su aplicación, tengo el honor de aclarar a Vuestra Excelencia que la Constitución panameña:

a) prohibe a los extranjeros poseer bienes inmuebles en zonas de fronteras y en las islas bajo jurisdicción panameña;

b) prevé la posibilidad de expropiación de bienes también por « interés social ».

Por lo que se refiere a las actividades de comercio tengo el honor de llamar la atención de Vuestra Excelencia sobre lo dispuesto por el Artículo 234 de la referida Constitución.

Me es grata la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

Fernando ELETA A.
Ministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia
Conde Raffaele CLEMENTI DI SAN MICHELE,
Embajador de Italia en Panamá
Presente

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 1412 - B/1

Panama, 7 ottobre 1965

Signor Ministro,

Con Nota N. 2932-DOI in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Con riferimento al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi fra i nostri due Paesi e ai fini della sua applicazione, ho l'onore di precisare a Vostra Eccellenza che la Costituzione panamense:

a) vieta agli stranieri di possedere immobili nelle zone di frontiera e nelle isole sotto la giurisdizione panamense;

b) prevede la possibilità di esproprio di beni anche per « interesse sociale ».

Per quanto concerne le attività di commercio ho l'onore di attirare l'attenzione di Vostra Eccellenza sul disposto dell'articolo 234 della menzionata Costituzione ».

Nel ringraziare della Sua cortese comunicazione, di cui prendo atto, Le rinnovo, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE
Ambasciatore d'Italia

Sua Eccellenza
Ing. Fernando ELETA A.
Ministro degli Affari Esteri
PANAMA'

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. DOI - 2933

Panamà, 7 de octubre de 1965

Señor Embajador:

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que, en consecuencia del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado hoy entre nuestros dos países, el Gobierno de la República de Panamá reconocerá plena validez a los certificados otorgados por el Registro Italiano Naval, en conformidad con lo que se practica con respecto a los similares Institutos de otros Países.

Me es grata la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

Fernando ELETA A.
Ministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia
Conde Raffaele CLEMENTI DI SAN MICHELE,
Embajador de Italia en Panamá
Presente

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 1410 - B/1

Panama, 7 ottobre 1965

Signor Ministro,

Con Nota N. 2933-DOI in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che in seguito al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi tra i nostri due Paesi, il Governo della Repubblica del Panama riconoscerà pienamente validi i certificati rilasciati dal Registro Italiano Navale, analogamente a quanto viene praticato nei confronti dei similari Istituti di altri Paesi ».

Nel ringraziarLa della Sua cortese comunicazione, di cui prendo atto, ho l'onore di esprimerLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE
Ambasciatore d'Italia

Sua Eccellenza
Ing. Fernando ELETA A.
Ministro degli Affari Esteri
PANAMA

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 1411 - B/1

Panama, 7 ottobre 1965

Signor Ministro,

Con riferimento al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica d'Italia, sottoscritto in questa Capitale in data odierna, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 25 paragrafo 2 del predetto Accordo le due Parti hanno convenuto che, all'atto della sua firma e allo scopo di procedere — ove del caso — alla determinazione dei coefficienti di stazzatura, nomineranno una commissione tecnica con rappresentanza paritetica, che si riunirà a Panama entro due mesi dalla data di richiesta di convocazione inoltrata da una delle Parti.

Allo scopo di dare esecuzione a quanto sopra, Le sarò grato se mi vorrà confermare il corrispondente accordo da parte panamense.

Accolga, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE
Ambasciatore d'Italia

A Sua Eccellenza
Ing. Fernando ELETA A.
Ministro degli Affari Esteri
PANAMA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. DOI - 2934

Panamá, 7 de octubre de 1965

Señor Embajador:

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota Número 1411 del 7 de octubre de 1965, cuyo texto es del siguiente tenor:

« Con relación al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República de Panamá y la República de Italia, suscrito en esta Capital en el día de la fecha, tengo el honor de comunicar a Usted lo siguiente:

A los fines de la aplicación del artículo 25 párrafo 2, del referido Acuerdo, las Partes Contratantes han convenido en que en ocasión de su firma y en el propósito de proceder — si fuera del caso — a la determinación de los coeficientes de arqueo, nombrarán una comisión técnica con representación paritaria la que se reunirá en Panamá dentro de los dos meses siguientes a la fecha del pedido de convocación formulado por una de las Partes.

Para poder dar ejecución a lo arriba expresado, mucho le agradecería si quisiera confirmarme la correspondiente conformidad de parte panameña ».

Al respecto, tengo el honor de manifestar a Vuestra Excelencia la plena conformidad con el contenido de la referida Nota.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

Fernando ELETA A.
Ministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia
Conde Raffaele CLEMENTI DI SAN MICHELE,
Embajador de Italia en Panamá
Presente

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Scambio di note interpretativo del trattato italo-panamense del 7 ottobre 1965

AMBASCIATA D'ITALIA

Prot. N. 585

Panama, 18 maggio 1967

Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi alle intese intervenute nel corso delle conversazioni che hanno preceduto la firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra l'Italia e il Panama, con annesso Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965, per precisarLe, a titolo interpretativo, che da parte italiana si intende che le reciproche concessioni stabilite dal Trattato medesimo in materia di navigazione in favore di una delle Parti Contraenti non si estendono al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte, né alle altre attività elencate nell'Art. 30, e ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il Governo della Repubblica di Panama concordi su quanto precede, Le sarò grato se Ella vorrà compiacersi darmene conferma.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

R. CLEMENTI DI S. MICHELE
Ambasciatore d'Italia

S. E. Dr. Arturo MORGAN MORALES
Ministro interino degli Affari Esteri
PANAMA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. DOI - 1572

Panamá, 18 de mayo de 1967

Señor Embajador:

Tengo el honor de avisar recibo de la nota de Vuestra Excelencia No. 585 de esta misma fecha, cuyo texto es el siguiente:

« Tengo el honor de referirme a lós entendimientos realizados durante las conversaciones que precedieron la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Italia y Panamá con anexo del Protocolo y Canjes de Notas, concluído en Panamá el 7 de octubre de 1965, para precisar a Vuest raExcelencia, a título interpretativo, que por parte italiana se entiende que las concesiones recíprocas establecidas por el mismo Tratado en materia de navegación a favor de una de las Partes Contratantes no se extienden al derecho de ejercer el cabotaje entre los puertos de la otra Parte, ni a las otras actividades mencionadas en el Artículo 30, y ese en conformidad con lo establecido por el mismo Artículo.

Si el Gobierno de la República de Panamá está de acuerdo con lo que antecede, mucho agradecería a Vuestra Excelencia si quisiera complacerse darme confirmación ».

Al respecto, tengo el agrado de manifestar a Vuestra Excelencia la plena conformidad con el contenido de la referida nota.

Aprovecho la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Arturo MORGAN MORALES
Ministro Interino de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia
Conde Raffaele CLEMENTI DI SAN MICHELE,
Embajador de Italia

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309.

Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Il Ministro per il tesoro può autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro può avvalersi di persone estranee all'amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonchè l'importo del compenso globale da corrispondere a titolo frofettario al professionista prescelto per la esecuzione dell'opera stessa.

L'onere relativo grava sul capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante le spese generali di esercizio della Zecca, per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 3.

E' istituito il posto di ruolo — carriera direttiva — di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al sanitario è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, a quello inerente all'ex coefficiente 670, dopo 10 anni di effettivo servizio presso la Zecca.

Art. 4.

I commi quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'amministrazione del tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

« Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ».

Art. 5.

La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Nella tabella *C* sono elencate le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.

I lavori di trasporto di materiali, di pulizia e di manovalanza, sono disimpegnati dagli operai comuni, ad essi adibiti, a tempo determinato o indeterminato, con ordine scritto di servizio.

Art. 6.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di età, il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.

Art. 7.

Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni.

Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

A modifica di quanto previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.

Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.

Art. 9.

Per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a cause di guerra o di servizio, è concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.

Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, però, dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

Art. 10.

Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.

Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

E' fatto salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore di cui al citato articolo 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto Istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare un anno.

Art. 11.

Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato

luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente articolo 9, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

Art. 13.

Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 14.

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.

Art. 15.

La tabella *B* allegata alla presente legge, relativa alla nuova classificazione economica degli operai della Zecca, viene applicata dal 1° gennaio 1968.

Art. 16.

La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1° gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 636, è conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.

Art. 17.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere altresì collocati nella 1ª categoria, con le modalità di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2ª categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria « D » o « E », ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore.

Coloro i quali siano già inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza. La paga così determinata avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1° luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.

Art. 19.

Per quanto non è espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA
DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

Categoria	Numero dei posti
Capi operai	12
Operai specializzati	98
Operai qualificati	90
Operai comuni	80

TABELLA *B*

PAGHE SPETTANTI
AL PERSONALE OPERAIO DELLA ZECCA

Categoria		Paga annua lorda
Capo operaio	L.	1.067.500
Operaio specializzato	»	956.600
Operaio qualificato	»	880.300
Operaio comune	»	833.100

TABELLA *C*

QUALIFICHE DI MESTIERE DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Addetto ad impianti di generazione e distribuzione di gas compressi	S	OP	—
Addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi od abrasivi	C	OP	AO
Aggiustatore meccanico	di P	OP	AO
Attrezzista meccanico od utensilista	OP	—	—
Conducente di automezzi	S	OP	—
Conduttore di forni ad alta temperatura	M	OP	—
Conduttore di impianti automatici o semiautomatici per la colata dei metalli	S	OP	—
Conduttore di impianti di lavanderia	S	OP	—
Conduttore di macchine automatiche o semiautomatiche per la fabbricazione di monete	S	OP	AO
Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	—	OP	AO
Crogiuolista materie refrattarie	M	OP	—
Cuciniere	—	OP	AO
Cuoco	C	OP	AO
Elettricista: bobinatore elettrico e avvolgitore	S	OP	AO
Elettricista circuitista	S	OP	AO
Elettrochimico, galvanizzatore, galvanoplastico	S	OP	—
Elettromeccanico	S	OP	AO
Fabbro fucinatore e forgiatore	M	OP	AO
Falegname e falegname stipettaio	M	OP	AO
Fonditore e staffatore a mano	M	OP	AO
Fresatore	di P	OP	—
Idraulico e tubista	M	OP	AO
Incisore di metalli	di P	OP	—
Laminatore di metalli	di P	OP	AO
Manovale specializzato	—	—	OP
Manovale specializzato di fonderia	—	—	AO
Meccanico	M	OP	AO
Montatore di virole e coni di monete	di P	OP	—
Muratore	M	OP	AO
Pantografista	di P	OP	—
Contatore, pesatore e verificatore monete	S	OP	AO
Pittore e verniciatore	M	OP	AO
Preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici	S	OP	—
Rettificatore ed affilatore di precisione	di P	OP	—
Saldatore di metalli	M	OP	AO
Stampatore e patinatore di medaglie	di P	OP	—
Taratore di pesatrici di precisione	di P	OP	—
Temprature	S	OP	—
Tornitore in metalli	di P	OP	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 310.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Cautano la donazione di un'area di mq. 420, sita in Cautano, via Asciello, confinante per tre lati con altra proprietà comunale e per un lato con la suddetta via Asciello, come da atto rogato in Cautano dal notaio avv. Mario Jannella in data 23 luglio 1967 repertorio n. 12489.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 311.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Madre Mazzarello », con sede in San Salvatore Monferrato.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Madre Mazzarello », con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 312.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita, in San Vito dei Normanni.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi e Ostuni in data 22 maggio 1965, integrato con dichiarazione in data 6 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rita, in San Vito dei Normanni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968.

Nomina del presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 49, foglio n. 265, relativo alla nomina dei componenti del consiglio predetto per il quadriennio 7 ottobre 1964-6 ottobre 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1965, registro n. 26, foglio n. 158, relativo alla nomina del prof. ing. Algeri Marino a presidente dell'anzidetto Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il verbale della 317ª adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni tenuta il giorno 19 gennaio 1968, nella quale, a norma dell'art. 5 del citato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il prof. Antonio Carrelli è stato designato presidente del consiglio superiore stesso, in sostituzione del prof. ing. Algeri Marino, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 ottobre 1968, il prof. Antonio Carrelli è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1968

SARAGAT

SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1968
Registro n. 08 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 331

(2914)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1965, fu sciolto il consiglio comunale di Brusciano eletto il 22 novembre 1964, a causa della accertata incapacità di esso di provvedere all'elezione degli organi ordinari.

Analogo provvedimento dovette essere adottato, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1966, nei confronti del consiglio eletto il 12 giugno 1966.

L'amministrazione elettiva è stata, quindi, ricostituita l'11 giugno 1967, ma ancora una volta si è determinata, in seno al civico consesso, una situazione di perfetta pariteticità tra due gruppi intransigentemente contrapposti, che ha reso impossibile l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento dell'amministrazione.

Infatti, ben sei adunanze indette — tra l'8 luglio e il 4 novembre 1967 — per l'insediamento del nuovo consiglio e l'elezione degli organi sono state dichiarate deserte per l'assenza di tutti i consiglieri.

Il prefetto, allora, onde evitare il perpetuarsi di una inammissibile situazione di carenza dei poteri locali ed allo scopo di porre la rappresentanza elettiva di fronte alle responsabilità ad essa derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, ha disposto — con decreto del 28 novembre 1967, notificato a tutti i consiglieri — due ulteriori convocazioni di quel consiglio per la costituzione degli organi, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora le

relative adunanze fossero riuscite infruttuose, sarebbe stata promossa l'adozione della misura di rigore prevista dalla citata norma.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha avuto esito, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 17 novembre in prima convocazione e per il 18 stesso mese (poi rinviata al 16 dicembre per motivi di ordine pubblico) in seconda convocazione, sono risultate ancora una volta deserte.

Pertanto, considerato che il consiglio comunale di Brusciano ha persistito, nonostante la formale diffida, nel violare il tassativo obbligo di legge relativo alla costituzione degli organi, con conseguente impossibilità di funzionamento dell'amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi del menzionato art. 323.

Attesa l'evidente impossibilità di funzionamento del predetto consiglio comunale, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 7 febbraio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Roberto Amato, direttore di sezione.

Roma, addì 16 marzo 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Brusciano non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 febbraio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brusciano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amato, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

TAVIANI

(3272)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1968.

Ricostituzione di venticinque comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio dell'amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei predetti comitati provinciali;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ordini provinciali dei medici indicati di seguito per ciascuno dei comitati stessi, dei quali sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto.

Comitato provinciale di Pisa:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Ferretti Livio, Carpita Nilo e Lattanzi Giulio, settore agricoltura;
Ascani Renzo, settore commercio;
Pancrazi Pasquale, settore credito e assicurazione;
Tertulliani Bruno, Marconcini Vinico, Bendinelli Virgilio e Pastechi Luciano, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Caprioli Luigi e Morosini Eugenio, settore agricoltura;
Carozza Alessandro, settore commercio;
Benvenuti Amerigo, settore credito e assicurazione;
Del Guerra Franco e Sanna Gianfranco, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Rinaldi Pier Luigi.

Comitato provinciale di Pistoia:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Gori Giorgio, Breschi Carlo e Guerrieri Enzo, settore agricoltura;
Balli Egisto, settore commercio;
Cesari Omero, settore credito e assicurazione;
Barghini Marte, Biagini Ferruccio, Gavazzi Giorgio e Lombardi Vincenzo, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Cerutti Aldo e Bambi Moreno, settore agricoltura;
Vannucci Bruno, settore commercio;
Della Rosa Giovanni, settore credito e assicurazione;

Previti Ugo e Magnabosco Giovanni, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Pirolo Francesco.

Comitato provinciale di Pordenone:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Biasin Pietro e Boer Lino, settore agricoltura;

Bidinost Leonardo, settore commercio;

Basso Antonino, settore credito e assicurazione;

Volpe Livio, Pilat Bruno, Favot Bruno Clemente, Da Ponte Armando e Valle Silvano, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Marasi Eros, settore agricoltura;

Ariot Alvaro, settore commercio;

Riberti Mario, settore credito e assicurazione;

Valdevit Luigi, Aldrighetti Antonio e Pontarolo Giorgio, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Coccolo Gianfranco.

Comitato provinciale di Ragusa:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Avola Raffaele, Cataudella Pietro, Barbera Giovanni, Canto Martino e Fidelio Salvatore, settore agricoltura;

Lacognata Giuseppe, settore commercio;

La Monica Salvatore, Licitra Rosario e Bognanni Silvestro, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Galfo Antonino, Ammendola Clemente e Ingallina Giovanni, settore agricoltura;

Tumino Salvatore, settore commercio;

Frasca Salvatore e Curiale Aurelio, settore industria.

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Floridia Biagio.

Comitato provinciale di Ravenna:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Coatti Clemente, Morelli Bruno e Contessi Walter, settore agricoltura;

Verlicchi Giuseppe e Alberani Achille, settore commercio;

Sternini Silvano, settore credito e assicurazione;

Fantei Ilario, Bolognesi Sauro e Selleghini Bruno, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Marabini Silvio e Fedi Fabio, settore agricoltura;

Bini Secondo, settore commercio;

Renzelli Ugo, settore credito e assicurazione;

Passanti Paolo e Piccinini Augusto, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Baldassari Michele.

Comitato provinciale di Reggio Calabria:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Lazzeri Giovanni, Benedetto Domenico, Tralongo Antonino, Catanzaritti Francesco e Tripodi Gerolamo, settore agricoltura;

Di Stefano Saverio, settore commercio;

Chirico Demetrio, settore credito e assicurazione;

Priolo Stefano e Zavattieri Saverio, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Mancini Giuseppe e Gobbi Costantino, settore agricoltura;

Attinà Francesco, settore commercio;

Pasqualetti Rodolfo, settore credito e assicurazione;

Giunta Antonino e Chiantella Luigi, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Pannuccio Pietro.

Comitato provinciale di Reggio Emilia:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Bertucci Dino, Pezzarossi Ivano e Catellani Aderito, settore agricoltura;

Rossi Domenico, settore commercio;

Reverberi William, settore credito e assicurazione;

Raineri Aldo, Bartoli Aride, Simonazzi Giovanni e Di Donato Rocco, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Bosi Antonio e Vanini Offrilio, settore agricoltura;

Cocconi Corrado, settore commercio;

Morini Pierluigi, settore credito e assicurazione;

Tamagnini Onofrio e Guidetti Umberto, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Mosti Augusto.

Comitato provinciale di Rieti:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Alunni Lamberto, Fuggetta Enzo, Ciancarelli Rolando e Brugnoletti Oreste, settore agricoltura;

Pellegrino Maffeo, settore commercio;

Rossi Giorgio, Pucci Ottavio, Collepiccolo Varleno e Ravaioli Nicola, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Pitoni Giovanni e Ballero Stefano, settore agricoltura;

Colantoni Cleto, settore commercio;

Massaccesi Bruno, Figorilli Angelo e Ceola Giuseppe, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Grimaldi Roberto.

Comitato provinciale di Rovigo:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Barbiani Ideo, Brognara Armando, Tugnolo Sante e Santarato Giovanni, settore agricoltura;

Ercolini Giovanni, settore commercio;

Rossi Giulietto, Pirani Bruno, Paggioro Gelindo e Raisa Mario, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Osti Giovanni e Marcello Egidio, settore agricoltura;

Balotta Gino, settore commercio;

Campice Pietro, Fasolo Attilio e Reale Giorgio, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Maini Pietro.

Comitato provinciale di Sassari:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Pais Antonio, Bombagi Franco, Soletta Salvatore e Pittalis Giacomo, settore agricoltura;

Melis Mario, settore commercio;

Sanna Erasmo, settore credito e assicurazione;

Giordo Damiano, Mastino Luciano e Poddiche Salvatore, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Podestà Flavio e Sanna Aldo, settore agricoltura;

Abotto Mario, settore commercio;

Diaz Gesuino, settore credito e assicurazione;

Carlini Salvatore e Scanu Fernando, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Pitzorno Pietro.

Comitato provinciale di Savona:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Cipolato Sandro, settore agricoltura;

Sicca Ambra e Viazzi Pietro, settore commercio;

De Giorgis Bruno, Pastore Renato, Magliotto Armando, Saggini Lorenzo, Amerio Giovanni e Pozzi Nicola, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Manciucca Giuliano, settore agricoltura;

Nobili Renato, settore commercio;

Galeotti Nicolò, Trivelloni Carlo, Nicolini Giabatta e Foglia Marco, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Zanelli Carlo.

Comitato provinciale di Siena:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Marri Giorgio, Del Buono Renato e Favilli Edoardo, settore agricoltura;

Muzzi Alvaro, settore commercio;

Sarri Luigi, settore credito e assicurazione;

Martinucci Ubaldo, Guerrini Rodolfo, Masi Alvaro e Salvinelli Lido, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Ghelardi Pietro e Burrini Giuseppe, settore agricoltura;

Neri Ottaviano, settore commercio;

Miato Mario, settore credito e assicurazione;

Lenzi Guido e Fabio Massimo, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Lenzi Franco.

Comitato provinciale di Siracusa:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Ruiz Salvatore. Mazzarella Salvatore, Burgio Vincenzo e Lorefice Giuseppe, settore agricoltura;

Buonadonna Salvatore, settore commercio;

Pandolfini Angelo. settore credito e assicurazione;

Terranova Enzo, Crispi Francesco e Saraceno Giovanni, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Milazzo Giuseppe e Inturri Sebastiano, settore agricoltura;

Varvaro Giacomo, settore commercio;

Vicini Giuseppe, settore credito e assicurazione;

Salmeri Paolo e Rizza Antonio, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Sposetti Mario.

Comitato provinciale di Sondrio:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Lanza Giuseppe, settore agricoltura;

Pomini Achille e La Ragione Antonio, settore commercio;

Quattrini Cristiano, Marchesi Giovanni, Micheletti Mario, Mantone Raffaele, Contini Natale e Giuliani Rosalinda, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Sertoli Arnaldo, settore agricoltura;

Giugni Carlo, settore commercio;

Bonazzi Giovanni, Andreani Mario, Mevio Nicola e Martinelli Giovanni, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Confalonieri Corrado.

Comitato provinciale di Taranto:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Carrieri Michele, Coletta Edoardo, D'Ippolito Eneide e Pappalardo Giuseppe, settore agricoltura;

Magurano Teodoro, settore commercio;

Pala Antonio, settore credito e assicurazione;

Angelici Vittorio, Natale Salvatore e Carrino Agostino, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

D'Arcangelo Lorenzo e Mastronardi Paolo, settore agricoltura;

Ostillio Raffaele, settore commercio;

Siena Raffaele, settore credito e assicurazione;

De Franco Delizar e Di Vieto Francesco, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

D'Onghia Giuseppe.

Comitato provinciale di Teramo:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Iozzi Alfredo, Muscelli Luciano, Fioretti Giacomo, Di Loreto Luigi e Scipioni Vinicio, settore agricoltura;

Pibocchi Francesco, settore commercio;

Petraroli Aldo, Masci Dante e Di Stefano Mario, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Di Curzio Biagio, De Albentiis Tito e Lupi Duilio, settore agricoltura;

Fumo Giovanni, settore commercio;

Pedicone Vincenzo e Cipolletti Nicola, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

De Bernardinis Vincenzo.

Comitato provinciale di Terni:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Longaroni Angelo, Tobia Comunardo e Romani Domenico, settore agricoltura;

Masini Lauro, settore commercio;

Rapallini Gastone, Mancinelli Natale, Bartolini Mario, Costantini Taurino e Alcidi Giuseppe, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Donatelli Ermanno e Baccarelli Diego, settore agricoltura;

Marozzo Ugo, settore commercio;

Galeotti Federico, Puca Angelo e Gillio Ettore, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Gerri Franco.

Comitato provinciale di Salerno:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Gentili Giorgio, Molinara Antonio e Scannapiecoro Giovanni, settore agricoltura;

Giannattasio Antonio, settore commercio;

Punsi Matteo, settore credito e assicurazione;

Palma Giuseppe, Amarante Giuseppe, Viviani Armando e Angrisani Antonio, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

D'Andrea Nicola e Tagliavini Arturo, settore agricoltura;

Scafuri Antonio, settore commercio;

Ortone Guido, settore credito e assicurazione;

Morlicchio Davide e Priore Luigi, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Pinto Biagio.

Comitato provinciale di Treviso:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Paro Ferruccio e Cappellotto Girolamo, settore agricoltura;

Rasera Bruno, settore commercio;

Berra Luciano, settore credito e assicurazione;

Bedin Alfredo, Busato Giuseppe, Marangon Bruna, Comunello Roberto e Canevese Pietro, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Fantini Fulvio e Scardellato Amedeo, settore agricoltura;

Perissinotto Antonio, settore commercio;

Fuga Enzo, settore credito e assicurazione;

Roscolin Costante e Zoppelli Ennio, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Magnoler Silvano.

Comitato provinciale di Varese:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Gallonet Giovanni, settore agricoltura;

Azimonti Pierino, settore commercio;

Zeni Emilio, settore credito e assicurazione;

Landoni Luigi, Crementi Mario, Coerezza Angelo, Ganugi Valerio, Donelli Emilio e Morlotti Gino, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Casoli Bruno, settore agricoltura;

Maestri Franco, settore commercio;

Paietta Rino, settore credito e assicurazione;

Frattini Michele, Revelli Franco e Ravera Mario, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

De Filippis Vittorio.

Comitato provinciale di Venezia:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Bortolussi Bruno e Landi Salvatore, settore agricoltura;

Rosa Giovanni, settore commercio;

Canzian Luciano, settore credito e assicurazione;

Formenti Giuseppe Romano, Bortoluzzi Giovanni, Emiliani Francesco, Chiozzotto Umberto e Fabris Alfredo, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Vistoli Giacomo, settore agricoltura;

Gobbo Guido, settore commercio;

Soffici Paolo, settore credito e assicurazione;

Squittieri Giovanni, Traldi Giancarlo e Chiavellati Luigi, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Taronna Sandro.

Comitato provinciale di Vercelli:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Pelli Giuseppe e Mandrino Antonio, settore agricoltura;

Valeri Gilberto, settore commercio;

Comazzi Cesare, settore credito e assicurazione;

Data Giovanni, Pella Adelio, Provera Pio, Togna Angelo e De Bernardi Francesco, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Martinetti Luigi, settore agricoltura;

Tacchini Enrico, settore commercio;

Grosser Carlo, settore credito e assicurazione;

Bona Giorgio, Del Motto Giovanni e Pizzamiglio Ezio, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Toscano Carmelo.

Comitato provinciale di Verona:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Maraboli Ugo e Piva Berta, settore agricoltura;

Bellotti Costante e Giusti Mario, settore commercio;

Guerreschi Danilo, settore credito e assicurazione;

Migliorini Giulio, Calzolari Romano, Viviani Guglielmo e Trapani Arturo, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Baja Giuseppe e Battaglini Milziade, settore agricoltura;

Gaspari Giovanni, settore commercio;

Bonazzi Camillo, settore credito e assicurazione;

Chiamenti Alberico e Smanio Cesare, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Biasi Pietro.

Comitato provinciale di Vicenza:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Tessari Luigi e Bagnara Gino, settore agricoltura;

Veronese Silvano, settore commercio;

Castello Mario, settore credito e assicurazione;

Motterle Leone, Guzzonato Tullio, Sartori Galdino, Cervio Natalino e Manfron Gino, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Casagrande Emilio, settore agricoltura;

Bari Girolamo, settore commercio;

Bernardini Mario, settore credito e assicurazione;

Scaroni Bruno, Sanguinetti Angelo e Piccoli Mario, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Cremonini Luciano.

Comitato provinciale di Viterbo:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

De Iacobis Spartaco, Lanzetti Raffaele, Zei Eraldo, Diamanti Nello e Pagliaccia Ugo, settore agricoltura;

Salfa Ottorino, settore commercio;

Antonini Primo, Giuliarelli Arsiero e Marchi Primo, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Ruggeri Ermanno, Amiconi Adolfo e Tardani Gino, settore agricoltura;

Nardini Bruno, settore commercio;

Massetti Giulio e Magni Aristide, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Pasquinangeli Tito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 marzo 1968

p. *Il Ministro*: Picardi

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 465 in data 30 aprile 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione regionale di vigilanza per la edilizia economica e popolare;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Giovanni Sette, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di presidente della predetta commissione regionale di vigilanza;

Vista la lettera in data 24 gennaio 1968, n. 270, con la quale la corte di appello di Cagliari ha designato presidente della commissione di vigilanza il dott. Carlo Angioni, in sostituzione del dott. Giovanni Sette;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della corte d'appello di Cagliari, dott. Carlo Angioni, designato dal presidente della corte stessa è nominato presidente della commissione regionale per l'edilizia popolare ed economica per la Sardegna in sostituzione del dott. Giovanni Sette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: Mancini

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa ex combattenti Lodivecchio », con sede in Lodivecchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 30 ottobre-11 novembre 1967 alla società « Cooperativa ex combattenti Lodivecchio - Soc. Coop. a r. l. », con sede in Lodivecchio (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa ex combattenti Lodivecchio - Società cooperativa a r. l. », con sede in Lodivecchio (Milano), costituita per rogito notaio dott. Albino Chiesa in data 12 ottobre 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Vittorio Savarè ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile ferrarese », con sede in Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 24 gennaio 1968 alla società « Cooperativa edile ferrarese », con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edile ferrarese », con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio Nino Bertelli in data 3 maggio 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Vincenzo D'Orazio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Sostituzione di un componente della commissione regionale per l'artigianato della Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860; sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1966, con il quale venivano nominati i componenti della commissione regionale per l'artigianato della Calabria, per il triennio 1° novembre 1966 al 31 ottobre 1969;

Vista la lettera D.R.S. 7/6/844 del 1° febbraio 1968, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, nel comunicare che il proprio rappresentante, ing. Marcello Cultrera, è stato trasferito in altro ufficio, designa il geom. Ferdinando Duca a rappresentare l'ente stesso in seno alla commissione regionale per l'artigianato della Calabria;

Ritenuta necessaria la sostituzione del predetto ingegnere Marcello Cultrera;

Decreta:

Il geom. Ferdinando Duca è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato per la Calabria, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione dell'ingegnere Marcello Cultrera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1968.

Dichiarazione della esistenza della condizione di reciprocità fra l'Italia ed il Marocco ai fini dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi e conservativi sui beni del Regno del Marocco esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti cautelari ed esecutivi su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'ordinamento giuridico del Marocco prevede, come quello italiano, una autorizzazione governativa per il compimento di atti esecutivi e conservativi da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti di beni appartenenti ad uno Stato straniero;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia ed il Marocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 3 aprile 1968

Il Ministro: REALE

(3358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Locorotondo ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Locorotondo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino: « Locorotondo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Locorotondo » è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Locorotondo » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Verdeca	50 - 65 %
Bianco d'Alessano	35 - 50 %

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:

Fiano, Bombino, Malvasia Toscana presenti nei vigneti per un massimo del 5 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Locorotondo » comprende gli interi territori dei comuni di: Locorotondo e di Cisternino e parte del territorio comunale di Fasano che resta così delimitato: Partendo dal confine territoriale Locorotondo-Fasano segue la strada statale 172 dei Trulli, fino alla biforcazione della stessa per la Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di detta località (Casina municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e Locorotondo fino all'incrocio con la strada statale 172.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Locorotondo » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona delimitata e nei territori dei comuni di Martina Franca, Ostuni, Alberobello e Ceglie Messapico.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

La vinificazione deve essere effettuata secondo gli usi leali e costanti.

Art. 6.

Il vino : Locorotondo » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verdolino o paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, delicato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,00;
acidità totale: da 4,5 al 6,5 per mille;
estratto secco netto: 14-22 per mille;
ceneri: 1,20-2,40 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Locorotondo » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative di preparazione degli spumanti.

La preparazione del « Locorotondo » spumante deve avvenire nelle provincie di: Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8.

E' vietato usare insieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente disciplinare, purchè esse non superino il 5 % del totale, nonchè i vigneti costituiti da uno solo dei vitigni fondamentali Verdeca o Bianco d'Alessano fino al 100 %.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(3147)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine «controllata» del vino «Martina» o «Martina Franca».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per il vino «Martina» o «Martina Franca» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino: «Martina» o «Martina Franca»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Martina» o «Martina Franca» deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Verdeca	50 - 65 %
Bianco d'Alessano	35 - 50 %

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:

Fiano, Bombino, Malvasia Toscana presenti nei vigneti per un massimo del 5 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Messapico e Ostuni che resta delimitato da una linea di confine che da Specchia Tarantina, in agro di Martina, segue la strada asfaltata che passando per Masseria Fedele grande, in agro di Ceglie, porta al centro abitato di quest'ultimo comune e quindi costeggiando dalla parte occidentale e piegando sulla provinciale per Martina per circa 500 metri e ripiegando poi a destra per la circumvallazione dal centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale Ceglie-Cisternino, fino all'incontro del confine territoriale di Ostuni, passando per la Casa della Padule, segue il confine territoriale Ceglie-Ostuni fino al Km. 6. Da qui detta linea di confine continua seguendo la strada Ceglie-Cisternino, sale verso il centro abitato di Cisternino per arrivare alla quota 243 in contrada Masseria Cavallerizza; piega poi ad est per m. 400 e risale verso nord passando per le quote 253, 262 e 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino al Km. 7. Prosegue infine lungo detta strada verso Cisternino fino al Km. 8, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine comunale di Cisternino.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate e nei territori dei comuni di Locorotondo, Cisternino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

La vinificazione deve essere effettuata secondo gli usi leali e costanti.

Art. 6.

Il vino «Martina» o «Martina Franca» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verdolino o paglierino chiaro;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, delicato;
gradazione acoolica complessiva minima: 11,00;
acidità totale: da 4,5 al 6,5 per mille;
estratto secco netto: 14-22 per mille;
ceneri: 1,20-2,40 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» puo essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative di preparazione degli spumanti.

La preparazione del «Martina» o «Martina Franca» spumante deve avvenire nelle provincie di: Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8.

E' vietato usare insieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore» «extra» «fine» «scelto» «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente disciplinare, purchè esse non superino il 5 % del totale, nonchè i vigneti costituiti da uno solo dei vitigni fondamentali Verdeca o Bianco d'Alessano fino al 100 %.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(3148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 5 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,64	624,45	624,575	624,46	624,45	—	624,40	624,46	624,64	624,45
$ Can.	577 —	577,25	577,40	577 —	577 —	—	577,20	577 —	577 —	577,50
Fr. Sv.	144,14	144,05	144,12	144,10	144,05	—	144,09	144,10	144,14	144,10
Kr. D.	83,82	83,80	83,82	83,82	83,80	—	83,78	83,82	83,82	83,82
Kr. N.	87,44	87,44	87,48	87,45	87,40	—	87,40	87,45	87,44	87,47
Kr. Sv.	120,85	120,82	120,85	120,855	120,80	—	120,815	120,855	120,85	120,85
Fol.	172,75	172,79	172,84	172,77	172,75	—	172,765	172,77	172,75	172,80
Fr B.	12,56	12,562	12,5640	12,5660	12,55	—	12,565	12,5660	12,56	12,565
Franco francese	126,93	126,89	126,90	126,85	126,80	—	126,865	126,85	126,93	126,88
Lst	1503 —	1501,50	1502 —	1501,70	1501,50	—	1501,50	1501,70	1503 —	1501,50
Dm. occ.	156,83	156,79	156,84	156,81	156,85	—	156,79	156,81	156,83	156,80
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,16	24,16	24,15	—	24,158	24,16	24,15	24,155
Escudo Port.	21,89	21,85	21,87	21,89	21,80	—	21,835	21,89	21,89	21,83
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,9610	8,90	—	8,962	8,9610	8,95	8,96

Media dei titoli del 5 aprile 1968

Rendita 5 % 1935	106,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1968

1 Dollaro USA	624,43
1 Dollaro canadese	577,10
1 Franco svizzero	144,095
1 Corona danese	83,80
1 Corona norvegese	87.425
1 Corona svedese	120,835
1 Fiorino olandese	172,767
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	126,857
1 Lira sterlina	1501,60
1 Marco germanico	156,80
1 Scellino austriaco	24,159
1 Escudo Port.	21,862
1 Peseta Sp.	8,961

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.883.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3273)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1968, registro n. 7 Finanze, foglio n. 55, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 agosto 1963 dall'ex finanziere Cristofaro Giuseppe, classe 1912, con il quale l'interessato lamenta che non fu preso alcun provvedimento in ordine a varie istanze indirizzate al Comando generale della guardia di finanza ed al Ministero delle finanze ed intese ad ottenere la revisione della sua posizione matricolare e di stato.

(3056)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 6 marzo 1935 n. 866/R/Gab. con cui al sig Kemenater Giuseppe nato a Renon il 31 dicembre 1896 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Caminata;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 1° febbraio 1968 dal sig. Caminata Giuseppe, nato il 3 febbraio 1922, figlio del predetto, in atto residente ad Appiano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suacennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuizioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 6 marzo 1935 numero 866/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Caminata Giuseppe, nato ad Appiano il 3 febbraio 1922, ivi residente viene ripristinato nella forma tedesca di Kemenater.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Lochmann Christl, nata ad Appiano il 28 maggio 1944, ed alle figlie Barbara, nata a Bolzano il 7 giugno 1963 ed Anna nata a Bolzano il 14 dicembre 1966.

Il sindaco del comune di Appiano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3° delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 marzo 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(2843)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, n. 833/R/Gab. con cui alla sig.ra Auer Paola vedova Perfler nata a Campo Tures il 5 ottobre 1909 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dalprato;

Visto le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 19 agosto 1966 dalla sig.ra Dalprato Paola vedova Perfler e in data 1° settembre 1966 dalla sig.na Dalprato Berta nata il 19 gennaio 1933, figlia della predetta in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935 numero 833/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Dalprato Paola vedova Perfler nata a Campo Tures il 5 ottobre 1909 e della sig.na Dalprato Berta, nata a Campo Tures il 19 gennaio 1933, residenti a Brunico, frazione S. Giorgio n. 25, viene ripristinato nella forma tedesca di Auer.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono ai figli della sig.na Dalprato Berta; Herbert, nato a San Candido il 20 gennaio 1956 ed Irmgard, nata a Brunico il 6 febbraio 1960.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3° delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 marzo 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(2844)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2820/R/Gab. con cui il sig. Stricker Goffredo nato a Tirolo il 14 giugno 1885 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Striccheri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 31 marzo 1967 dalla sig.ra Striccheri Maria Anna, nata a Tirolo il 20 settembre 1932, figlia del predetto, in atto ivi residente;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, numero 2820/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona;

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Striccheri Maria Anna nata a Tirolo il 20 settembre 1932, residente a Tirolo n. 80, viene ripristinato nella forma tedesca di Stricker.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla figlia della predetta, Edvige, nata a Cosenza il 19 agosto 1951.

Il sindaco del comune di Tirolo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, Comma 3° delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 marzo 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(2845)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n. 546 R/Gab. con cui al sig. Weithaler Luigi nato a Naturno il 10 giugno 1898 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vallarga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 maggio 1967 dalla sig.ra Vallarga Luigia Regina, nata a Tirolo il 29 luglio 1929, figlia del predetto in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, numero 546/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Vallarga Luigia Regina, nata a Tirolo il 29 luglio 1929, residente a Merano in via Portici 119, viene ripristinato nella forma tedesca di Weithaler.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono ai figli della predetta Christiane Lorette nata a Bregenz (Austria) il 18 febbraio 1954, Renato, nato a Merano l'11 giugno 1961 e Claudio nato a Merano l'8 novembre 1963.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3° delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 marzo 1968

(2846) *Il vice commissario del Governo*: MASCI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 29 giugno 1961, n. 577, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale;

Visto la legge 15 dicembre 1967, n. 1262, concernente altre modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 34 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 37° anno di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 2 debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª Divisione concorsi, 1ª Sezione, 00100 Roma, entro il 15 maggio 1968.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti del limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite per il mancato arrivo, in tempo per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea, se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie, se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile per la valutazione di cui al primo comma del successivo art. 7 ed ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7 stesso;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai Comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenenti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti, come dagli allegati programmi:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su untema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione ai singoli interessati. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, prima dell'inizio degli esami saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psicofisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documenti di identità personale.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratice personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1968
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 253

Programmi e modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una su un tema di cultura generale e l'altra su un tema di cultura professionale, ed in una prova orale di cultura generale e di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di natura operativa, ordinativa o logistica inerenti alle funzioni di ufficiale in S.p.e. del ruolo naviganti speciale ed è diretto ad accertare se il candidato sa risolvere problemi di carattere professionale relativi al grado cui aspira ed alle responsabilità ad esso grado connesse.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame orale di cultura generale e di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori.

MATEMATICA

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 1° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana - Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p.greco ».

Teoria della misura ed applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

FISICA

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas: temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza tra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.

Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia. Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti artificiali e naturali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettromagnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente.

Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito della pila elettrica. Amperometro o voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lens. Legge di Neumann. Rocchetto di Ruhmkorf. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radio-trasmissioni.

STORIA

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1948-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-1859. L'opera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione della unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di Secessione. La questione di Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo Oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mandiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace.

Il nuovo assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA

Italia:

Posizione, forma, confini, superficie, orografia, clima, porti principali, idrografia. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzioni e traffici.

Europa:

Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa:

Descrizione fisico-economica degli Stati principali:

Asia: Turchia, Iran, India, Cina, Giappone.

Africa: Stati e colonie del Mediterraneo, Unione Sud-Africa.

America e Oceania:

Descrizione fisico-economica degli Stati principali:

America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina.

Oceania: Australia.

Navigazione aerea.

Forma e dimensioni della terra. Coordinate di un suo punto e misura della distanza su di essa. Orientamento. Bussola magnetica. Deviazione dell'ago magnetico. Formula di correzione e conversione delle prore. Strumenti azimutali. Grafometro. Formule di correzione e conversione dei rilevamenti. Classificazione dei ferri. Magnetismo dell'aeromobile. Formula della deviazione.

Giri di bussola. Diagramma delle deviazioni. Sistemazione della bussola magnetica a bordo di un aeromobile. Compensazione. Deviazione residua. Tabelle di deviazione e di rotta. Requisiti di una bussola magnetica. Principio delle bussole magnetiche aperiodiche. Comportamento della bussola magnetica in volo.

Azione del vento. Triangolo del vento. Problemi sul vento. Problema d'incontro fra nave e velivolo.

Navigazione a vista.

Navigazione lossodromica.

Navigazione ortodromica.

Navigazione radiogoniometrica.

Carte di navigazione. Carta di Mercatore. Uso della carta di Mercatore. Carte in proiezione gnomica. Carta di Lambert. Uso della carta di Lambert. Carta del Khan. Proiezione stereografica.

Strumenti di navigazione.

Navigazione astronomica. Direzioni sulla superficie terrestre. Sfera celeste. Localizzazione degli astri. Misura del tempo. Sestante. Suo uso. Orologio. Effemeridi. Teoria del punto astronomico.

Cenni di radio e radar navigazione.

METEOROLOGIA

Cenni di termodinamica dell'atmosfera. Pressione e temperatura. Circolazione e formazione delle masse di aria. Fronti. Formazioni e tipi delle nubi. Conformazioni bariche tipiche e loro caratteristiche. Relazioni fra vento e configurazioni isobariche. Legge di Duye-Ballot. Cenni di meteorologia sinottica. Analisi delle situazioni meteorologiche. Diagrammi usati. Simboli meteorologici. Metodi di previsione del tempo. Principali strumenti usati per le osservazioni meteorologiche. Cenni sull'organizzazione internazionale del servizio meteorologico. Compilazione e trasmissione dei messaggi meteo. Compilazione delle carte e dei modelli riguardanti il servizio meteo. Lettura delle carte meteo e loro interpretazione.

AERODINAMICA

Concetti generali di aerodinamica. Potenza e resistenza. Loro variazioni in relazione all'incidenza. Polare di un'ala. Profili alari. Generalità sui sistemi di propulsione. Elica a passo fisso e variabile. Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità. Fenomeni di compressibilità. Numero di Mach. Carateristiche di velivoli ad alta velocità. Cenni sugli elicotteri.

ARMI E TIRO

Principi elementari di balistica esterna. Traiettoria nel vuoto e nell'aria. Ritardazione. Derivazione. Principi elementari di balistica interna. Diagramma delle pressioni. Esplosivi. Tipi e caratteristiche. Armamento di caduta. Tipi di traguardo. Razzi. Munizionamento di caduta. Collimazione delle armi sui velivoli. Collimatori. Armi da fuoco automatiche. Principi di funzionamento. Tipi e cabilbri impiegati. Siluri per aerei. Cenni sui missili. Cenni sulla bomba atomica. Addestramento al tiro.

MOTORI

Concetti generali di termodinamica. Trasformazione dei gas. Legge di Boyle e Mariotte. Legge di Gay-Lussac. Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica. Motori alternativi: organi principali. Potenza e rendimento di un motore. Variazione della potenza con la quota. Motori surcompressi e sovralimentati. Unità di misura pratica di pressione, temperatura, lavoro e potenza. Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione. Miscele antidetonanti. Prove dei motori al banco. Curve di potenza. Rendimento e consumo.

Principi di funzionamento di un motore a getto. Elementi che lo compongono. Turboreattori. Autoreattori. Pulsoreattori. Turboeliche. Determinazione della spinta e confronto con la potenza espressa in CV. Cenni sugli endoreattori (razzi).

Modalità di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali

I temi delle prove scritte sono formulati dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

Per ciascuna prova scritta la commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare da parte di uno dei candidati, il terma da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema, sono assegnate sei ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere iscritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commisisone esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma e altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dai segretario.

Nella prova orale, della durata di 40 minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti nei programmi suindicati.

(Carta da bollo da L. 400)

Modello di domanda

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione.
Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'università, istituto superiore . . . . . . o scuola di . . . . nell'anno . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

. . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6)
. . . .

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria ed acquistata non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisre anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(3145)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove critte del concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 3 marzo 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24, presso la Legione allievi guardia di finanza « Caserma Piave », via XXI Aprile n. 51 e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1968, alle ore 8.

(3361)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente il diario delle prove scritte per il concorso a cinquantasei posti di volontario nella carriera diplomatica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 29 marzo 1968, in luogo di: « ... con inizio il 22 aprile 1968, giorno in cui ... » leggasi: « ... con inizio il 22 aprile 1968, alle ore 8, giorno in cui ... ».

(3378)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2529/G del 3 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perri dott. Fernando, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Cappuccilli dott. Pasquale, ispettore generale medico, medico provinciale di Ancona;

Orlandi prof. Francesco, primario medico dell'ospedale civile di Camerino;

Tardella dott. Franco, primario chirurgo dell'ospedale di Recanati;

Cola dott. Luigi Alberto, medico condotto di Camerino.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Augusto Lalla, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale civile di Recanati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura e dei comuni di Belforte del Chienti, Bolognola, Acquacanina, Camporotondo, Montecavallo, Ripe San Ginesio, Sarnano, Serravalle del Chienti e Urbisaglia.

Macerata, addì 15 marzo 1968

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2848)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.